

Supplemento n. 46 - Venerdì 17 novembre 2023

**Legge regionale 14 novembre 2023 - n. 4**  
**Legge di revisione normativa ordinamentale 2023**

 IL CONSIGLIO REGIONALE  
 ha approvato

 IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
 promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1**  
**(Modifiche agli articoli 2, 5 e 7 della l.r. 13/2018)**

1. Alla legge regionale 28 settembre 2018, n. 13 (Istituzione dell'Organismo regionale per le attività di controllo) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 2 dell'articolo 2 è abrogato;
- b) ai commi 4, 7 e 8 dell'articolo 2 e al comma 1 dell'articolo 7 la parola «esterni» è soppressa;
- c) al comma 1 dell'articolo 5 dopo le parole «con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale,» sono inserite le seguenti: «con il responsabile della struttura organizzativa preposta all'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali della Giunta regionale e il responsabile della struttura organizzativa preposta alla funzione di audit di cui all'articolo 6 della l.r. 17/2014,»;
- d) il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini del raccordo di cui al comma 1, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale, il responsabile della struttura organizzativa preposta all'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali della Giunta regionale e il responsabile della struttura organizzativa preposta alla funzione di audit di cui all'articolo 6 della l.r. 17/2014 partecipano senza diritto di voto alle sedute dell'Organismo regionale per le attività di controllo, pur non facendone parte.»

2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano a partire dalla prima costituzione dell'Organismo regionale per le attività di controllo successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 2**  
**(Modifica all'articolo 2 della l.r. 13/2018)**

1. Alla legge regionale 28 settembre 2018, n. 13 (Istituzione dell'Organismo regionale per le attività di controllo) è apportata la seguente modifica:

- a) l'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: «I componenti dell'Organismo regionale per le attività di controllo possono essere confermati una sola volta.».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano componenti dell'Organismo regionale per le attività di controllo.

**Art. 3**  
**(Modifiche agli articoli 6, 16, 71, 77 e 85 della l.r. 27/2015)**

1. Alla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 dell'articolo 6 le parole «dal piano turistico annuale di promozione e attrattività del territorio lombardo» sono sostituite dalle seguenti: «dal piano intermedio della promozione turistica e dell'attrattività»;
- b) la rubrica dell'articolo 16 è sostituita dalla seguente: «Piano intermedio della promozione turistica e dell'attrattività»;
- c) il comma 1 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«1. Il Piano per lo sviluppo del turismo e dell'attrattività del territorio lombardo di cui all'articolo 15, si attua con lo strumento del Piano intermedio della promozione turistica e dell'attrattività, approvato dalla Giunta regionale, sentito il Tavolo regionale per le politiche turistiche e dell'attrattività, previo parere della commissione consigliare competente.»;

- d) all'alinea del comma 2 dell'articolo 16 le parole «il Piano annuale» sono sostituite dalle seguenti: «il piano intermedio»;
- e) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 16 dopo le parole «manifestazioni nazionali e internazionali,» è inserita la seguente: «nonché»;
- f) al comma 2 dell'articolo 71 le parole «del piano annuale» sono sostituite dalle seguenti: «del piano intermedio»;
- g) al comma 1 dell'articolo 77 le parole «nel piano annuale» sono sostituite dalle seguenti: «nel piano intermedio»;
- h) al comma 1 dell'articolo 85 le parole «relazione annuale» sono sostituite dalle seguenti: «relazione biennale»;
- i) al comma 2 dell'articolo 85 le parole «Con cadenza biennale» e «comprende anche una sezione che» sono soppresse e la parola «conseguiti» è sostituita dalle seguenti: «degli interventi realizzati».

**Art. 4**  
**(Modifica all'articolo 2 della l.r. 11/2014)**

1. Alla legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, lavoro e la competitività) è apportata la seguente modifica:

- a) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:
 

«c) ACCESSO AL CREDITO: consistente in interventi di facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese lombarde e nella promozione di strumenti di finanza alternativa, attraverso lo sviluppo di un sistema lombardo delle garanzie e del credito.».

**Art. 5**  
**(Modifiche agli articoli 47, 50, 56, 57, 59 e 61 della l.r. 31/2008)**

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:
 

«1. La Giunta regionale adotta, in applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), un Programma forestale regionale, individuando obiettivi e definendo le relative linee d'azione per il sostegno al settore forestale e alle filiere connesse, in funzione delle esigenze socio-economiche, ambientali e paesaggistiche, nonché alle necessità di prevenzione del rischio idrogeologico, di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico. Il Programma forestale regionale:

- a) è redatto, per l'intero territorio regionale, in coerenza con la Strategia forestale nazionale adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del d.lgs. 34/2018 e, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della l.r. 12/2005, in coerenza con il piano territoriale regionale che orienta la programmazione regionale di settore e ne definisce gli indirizzi;
- b) stabilisce e coordina le diverse forme di intervento a favore del settore e delle filiere forestali e promuove lo sviluppo e la remunerazione dei servizi ecosistemici;
- c) è soggetto a revisione decennale in base al mutamento del contesto normativo, eurounitario, statale e regionale e dell'evoluzione del settore forestale e dello stato delle foreste lombarde.».

- b) dopo il comma 1 dell'articolo 47 è inserito il seguente:
 

«1.1. La Giunta regionale approva il Programma forestale regionale, previo parere della commissione consigliare competente.»;

- c) il comma 1 bis dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:
 

«1 bis. L'ERSAF predispone annualmente un rapporto sullo stato delle foreste e dei servizi ecosistemici ad esse connessi, ivi comprese indicazioni circa la protezione dagli incendi boschivi e la difesa fitosanitaria dei boschi, e della filiera bosco legno - energia e lo trasmette alla competente commissione consigliare entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello oggetto del rapporto.»;
- d) al comma 2 dell'articolo 47, dopo la parola «predispongono» sono inserite le seguenti: «e adottano» e alla fine del comma sono inserite le seguenti parole: «e dei servizi ecosistemici.»;

**Legge regionale 14 novembre 2023 - n. 4**  
**Legge di revisione normativa ordinamentale 2023**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 22**

**(Abrogazione di previsioni normative disapplicate, disposizioni in materia di piani attuativi, nonché per la pianificazione dei comuni di nuova istituzione o la cui circoscrizione risulta ampliata. Modifiche agli articoli 8, 13, 14, 25 e 25 quater della l.r. 12/2005 e abrogazione dell'articolo 25 bis della l.r. 12/2005, modifiche all'articolo 5 della l.r. 31/2014 e all'articolo 12 della l.r. 29/2006)**

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

*«4. Il documento di piano ha validità quinquennale ed è sempre modificabile. Scaduto tale termine, il comune provvede all'approvazione di un nuovo documento di piano.»;*

b) il comma 10 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

*«10. Gli atti di PGT, definitivamente approvati, sono depositati presso la segreteria comunale, pubblicati nel sito informatico dell'amministrazione comunale e trasmessi alla Regione entro il termine di 60 giorni dall'approvazione, al fine dell'avvio delle procedure di cui al comma 11.»;*

c) dopo il comma 12 dell'articolo 14 è aggiunto il seguente:

*«12 bis. Per i piani attuativi e loro varianti, conformi alle previsioni degli atti di PGT, relativi all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e quinquies), e all'articolo 8 bis, finalizzati alla rigenerazione e alla riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale, e la cui deliberazione di adozione sia intervenuta prima della scadenza del documento di piano di cui all'articolo 8, comma 4, i comuni provvedono ai conseguenti adempimenti ai sensi del presente articolo, sulla base delle previsioni del documento di piano vigente al momento della suddetta adozione e successivamente scaduto.»;*

d) i commi 1, 1 bis, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 bis, 8 ter, 8 quater, 8 quinquies, 8 sexies e 8 nonies dell'articolo 25 sono abrogati;

e) l'articolo 25 bis è abrogato;

f) l'articolo 25 quater è sostituito dal seguente:

*«Art. 25 quater*

*(Disposizioni per la pianificazione dei comuni di nuova istituzione o la cui circoscrizione risulta ampliata)*

*1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, dall'articolo 9, comma 14, dall'articolo 10, comma 6, e dall'articolo 10 bis, comma 2, il PGT vigente nei comuni interessati dall'istituzione di nuovi comuni e in quelli interessati dal mutamento delle rispettive circoscrizioni ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera a), e 5, comma 1, lettere da a) a c), della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali), conserva efficacia fino all'approvazione del*

**Art. 23**

**(Disposizioni in materia di protezione civile. Modifiche all'articolo 55 della l.r. 12/2005 e agli articoli 6, 23 e 29 della l.r. 27/2021)**

1. Al fine di aggiornare i riferimenti normativi vigenti in materia di pianificazione di protezione civile, alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 6 dell'articolo 55 le parole «strumenti di protezione civile previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 (Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile)» sono sostituite dalle seguenti: *«strumenti di pianificazione di protezione civile previsti dagli articoli 15, 16 e 17 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 (Disposizioni regionali in materia di protezione civile)».*

2. Alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 (Disposizioni regionali in materia di protezione civile) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 5 dell'articolo 6 le parole «, se costituiti nella forma di associazione riconosciuta» sono sostituite dalle seguenti: *«tramite, in tal caso, l'associazione dagli stessi costituita»;*

b) al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 6 le parole «con i Comitati di coordinamento del volontariato» sono sostituite dalle seguenti: *«con le associazioni di cui all'articolo 23, comma 6.»;*

c) alla lettera d) del comma 5 dell'articolo 23 le parole «racordo e coordinamento del volontariato organizzato di protezione civile» sono sostituite dalle seguenti: *«supporto alla Regione nel raccordo e coordinamento del volontariato organizzato di protezione civile»;*

d) al comma 6 dell'articolo 23 le parole «possono, altresì, costituirsi in» sono sostituite dalle seguenti: *«possono, altresì, costituire una»;*

e) dopo il comma 6 dell'articolo 23 è aggiunto il seguente:

*«6 bis. I Comitati di coordinamento del volontariato di protezione civile e il Comitato regionale del volontariato di protezione civile trasmettono alla provincia o alla Città metropolitana di rispettiva competenza territoriale e alla Regione copia dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché eventuali relative modifiche, riferiti all'associazione tramite la quale operano ai sensi del comma 6.»;*

f) al comma 6 dell'articolo 29 le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: *«ventiquattro mesi».*